

**Assegnazione della casa familiare nella separazione
e prova della cessazione dello stabile legame con l'abitazione familiare
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 novembre 2025, n. 30244)**

In tema di assegnazione della casa coniugale, l'assegnazione dell'immobile al coniuge collocatario dei figli minori è giustificata dal mantenimento della stabile occupazione, anche in presenza di temporanei trasferimenti legati a esigenze scolastiche. È compito del coniuge non convivente fornire prova contraria e concrete evidenze di un cessato stabile legame con l'abitazione familiare.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23437/2024 R.G. proposto da:

A.A. elettivamente domiciliato in F VIALE (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato CIMINO MAURO (Omissis) che lo rappresenta e difende
ricorrente

contro

B.B.

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 442/2024 depositata il 29/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

Svolgimento del processo.

Con sentenza 442/2024 la Corte di appello di L'Aquila investita dell'appello proposto da A.A. nei confronti di B.B. avverso la pronuncia n. 140/2022 del Tribunale di Teramo revocava il provvedimento di affidamento e la collocazione della figlia C.C. ormai maggiorenne nonché il contributo al mantenimento di quest'ultima posto a carico del padre e in favore di B.B. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso rigettando ogni altra domanda oggetto di appello

principale ed incidentale con conseguente conferma per il resto della sentenza impugnata. Osservava, per gli aspetti che qui rilevano, l'ammissibilità dell'intervento della figlia C.C. divenuta maggiorenne, adesivo alle richieste del padre relativamente alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

La Corte di appello affermava in proposito come fosse indimostrato un mutamento delle circostanze successivamente alla pronuncia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado con il quale, valutate le risultanze probatorie, si era correttamente valorizzato come l'allontanamento della B.B. dalla casa già costituente abitazione familiare a lei assegnata in quanto coabitante con i figli fosse stato temporaneo, avendo la stessa ivi fatto ritorno, già nel corso dell'estate del 2020. Rilevava poi che non erano emersi in causa elementi di fatto di diverso tenore, poiché le relazioni dei servizi sociali che hanno seguito la famiglia avevano dato conto del rientro della B.B. nella casa familiare nell'ultima relazione depositata a settembre 2020 così come doveva ritenersi incontestato che la temporanea domiciliazione invernale della B.B. presso l'abitazione dei suoi genitori in Torricella (evidenziata dal CTU) dipendeva, nel periodo di frequentazione dell'obbligo scolastico, dalla scelta dei genitori (e di entrambi, in mancanza di contestazione da parte del padre) di iscrivere nella scuola elementare di tale paese il figlio minore, il che non significa che abbia cessato di abitare nella casa familiare. Osservava che la disposta collocazione del figlio minore delle parti presso la madre, pur in regime di affidamento condiviso, giustificava ampiamente l'assegnazione della casa familiare di Tossicia senza che ad essa ostasse neppure quanto evidenziato dalla intervenuta C.C. , la quale a prescindere dalla natura dell'intervento spiegato, nei termini sopra chiariti, aveva sicuramente ormai reciso ogni legame con l'abitazione familiare, presso cui non viveva da circa 4 anni, avendo scelto, sin dalle prime fasi della separazione dei genitori, di collocarsi presso l'abitazione del padre.

Per quanto riguarda il profilo del contributo al mantenimento (di Euro 400,00) che il A.A. era tenuto ad erogare per la figlia Giulia, era pienamente condivisibile l'assunto dell'appellante, per cui la convivenza padre figlia, ormai da ritenersi stabile, comportava il venir meno di questo presupposto, unitamente al fatto che l'attribuzione della casa familiare alla B.B. costituiva il valore di un bene valutabile economicamente e corrispondente di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile, situazione che andava considerata nell'ambito della valutazione delle condizioni economiche del coniuge affidatario dell'immobile. Riteneva che la revoca del contributo dovesse decorrere dalla data di proposizione dell'appello, considerato che veniva valorizzata una condizione di fatto che oramai risultava stabilizzata e cristallizzata pur dopo il decorso di adeguato lasso temporale. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non ha resistito B.B. che è rimasta intimata.

Motivi della decisione.

Con il primo motivo si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione di legge, in particolare art. 337 sexies cod. civ. e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello confermato l'assegnazione della casa coniugale alla coniuge collocataria dei figli, ritenendo che la stessa non avesse cessato la stabile occupazione, malgrado il trasferimento a Torricella Sicura, paese ove ha iscritto il figlio D.D. alla scuola elementare, sin dal 2019, e malgrado la stessa non avesse più presso di sé la figlia C.C. per avere la Corte affermato che la collocazione del figlio minore presso la madre giustificerebbe ampiamente l'assegnazione della casa familiare alla madre, anche in assenza

dell'altra figlia, C.C. atteso che la stessa si sarebbe allontanata volontariamente dalla casa familiare per andare con il padre. Si sostiene che la B.B. non avrebbe provato assolutamente, neppure in via indiziaria, di avere mantenuto la abitazione effettiva in Tossicia dal 2019 in poi, ed anzi avrebbe ammesso di essersi

trasferita a Torricella Sicura per ivi iscrivere il figlio D.D. alla scuola elementare, che poi sarebbe stata frequentata sino all'attualità.

E tanto meno, si aggiunge, avrebbe provato di avere stabilmente abitato nella casa familiare, atteso che il "rientro" nell'estate del 2020, sarebbe nulla più che una mera allegazione labiale, recepita nella relazione dei Servizi sociali.

Con il secondo motivo si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 , c.p.c. la violazione di legge, in particolare art. 337 bis e sexies cod. civ., per avere la Corte di appello confermato l'assegno per il contributo di mantenimento a favore della B.B. per il figlio, senza tener conto del reciproco onere di mantenimento a carico della odierna resistente per la figlia C.C. minorenni, ma ora maggiorenne non indipendente economicamente. Con il terzo motivo si lamenta che il Giudice del gravame in violazione dell'art 337 sexies c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 , c.p.c. aveva fatto decorrere il venir meno dell'obbligo di assegno di contributo per il mantenimento della minore C.C. dal deposito dell'appello.

Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di appello, sulla scorta delle risultanze di causa, ha ritenuto che il trasferimento della madre con il figlio minore presso la casa dei suoi genitori fosse temporaneo e legato ad una precisa esigenza scolastica valorizzando in questo senso le relazioni dei servizi sociali e l'assenza di elementi di segno contrario in grado di corroborare le affermazioni di parte appellante. Ha poi rilevato che l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della figlia C.C. ormai da 4 anni, divenuta maggiorenne

nelle more del giudizio, non aveva fatto venir meno il legame con tale abitazione.

Il ricorrente nell'attingere tale statuizione, contrappone alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del

02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,).

Nella specie il motivo, nonostante la veste formale di cui alla rubrica, nella sostanza censura quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale concernenti la natura temporanea del trasferimento da parte della madre dalla casa coniugale, che però incontrano i ristretti limiti imposti dal novellato n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., così come rigorosamente interpretato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054.

La denuncia del vizio di omesso esame nei termini in cui è stato dedotto, dunque, essendo diretta a far valere la non corretta valutazione delle risultanze di causa, non è sindacabile in questa sede.

Il secondo motivo è fondato.

L'avvenuta modifica per quanto riguarda il collocamento della figlia C.C. trasferitasi dal padre ha correttamente comportato la revoca del contributo originariamente previsto a carico del padre quale genitore non convivente.

La sentenza, tuttavia, ha mancato di regolare la quota parte spettante al genitore non convivente.

Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).

La norma prevede, in particolare, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."

Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.

Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.

Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).

È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.).

I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.

Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

Il giudice del rinvio dovrà accertare sulla scorta delle disponibilità economiche della madre e alla luce dei criteri normativi sopra descritti la misura del contributo spettante al padre per il mantenimento della figlia.

Per quanto riguarda l'ultimo motivo la Corte di appello ha disposto la revoca a far data dal deposito dell'atto di appello avendo ritenuto che correttamente gli effetti della modifica non potessero retroagire

ad un periodo antecedente l'appello stante la mancata stabilizzazione della condizione di fatto.

L'appellata in sede di costituzione, infatti, aveva contestato la richiesta di revoca della collocazione della figlia C.C. presso la madre e la revoca del disposto contributo per il suo mantenimento, rappresentando che la momentanea convivenza di quest'ultima con il padre aveva carattere deleterio.

Lo stesso appellante dà atto nella parte narrativa dell'intervento dell'organismo dei servizi sociali per raccogliere la volontà della figlia C.C. di abitare col padre.

In sostanza è in sede di gravame che è stata accertata in via definitiva quella condizione fattuale che ha portato la Corte di appello alla revoca del contributo da parte del padre con la decorrenza sopra indicata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione va cassata limitatamente al secondo motivo e rinviata alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di questa fase. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 11 novembre 2025.

Depositato in cancelleria il 17 novembre 2025.